

FAQ “Educazione Civica e insegnamento della Religione Cattolica”

1) L’Insegnante di religione (IdR) può insegnare educazione civica?

Sì. La legge 20 agosto 2019, n. 92 fa riferimento all’art. 2 comma 4 in cui si prevede che questo insegnamento sia trasversale e affidato ai docenti dell’organico delle istituzioni scolastiche.

2) C’è bisogno di una nota o circolare esplicativa che specifichi che l’IDR possa insegnare educazione civica?

No. Già la legge 20 agosto 2019 n. 92 fa generico riferimento ai docenti dell’organico scolastico nell’indicare a chi può essere affidato l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Unico profilo docente specificamente menzionato per le scuole secondarie è quello abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, cui si riconosce una priorità se presente nella scuola (art. 1 comma 4 ultimo periodo). Inoltre il Decreto M.I. 22.6.2020 n. 35 Allegato A (quarto capoverso capitolo “Il quadro normativo”) così recita: *“La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.”*

3) L’IdR può svolgere il ruolo di coordinatore di Educazione civica?

La legge 20 agosto 2019, n. 92 recita all’art.1 comma 5: *“Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento”*. Quindi l’insegnante di religione, rientrando tra i docenti che possono svolgere l’ora di educazione civica, può anche essere eletto coordinatore della materia stessa. Visto che l’art. 309 del T.U. gli assegna gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, nessuna obiezione può essere fatta al docente di religione disponibile a svolgere tale ruolo, così come può svolgere qualsiasi ruolo istituzionale: dal collaboratore del Dirigente, al referente per la salute ecc... Risulta nei fatti che in molte scuole l’insegnante di religione è stato individuato e nominato come coordinatore di Educazione civica.

4) Può l’IdR far parte del gruppo dei docenti che svolgono il minimo delle 33 ore previste per il nuovo curriculum di Educazione civica?

Sì. L’insegnante di religione, come tutti gli insegnanti può essere scelto per svolgere tale materia e quindi la sua ora può contribuire al completamento dell’orario minimo di 33 ore previsto dalla normativa. Infatti il Decreto M. I. 22.6.2020 n. 35 Allegato A così recita: *“Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata”*.

“La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina.”

Quindi la materia trasversale di Educazione civica supera i canoni della tradizionale disciplina, anche di quella di religione, per cui l’insegnante che svolge una di queste 33 ore in quel frangente non sta più insegnando la propria materia, ma la nuova disciplina di educazione civica. E questo vale anche per tutti gli altri docenti.

“In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe.”

Quando un docente di religione o di italiano o di storia o altra materia, durante la propria ora, svolge l’insegnamento dell’educazione civica, quella ora va attribuita al monte ore (minimo 33 ore) del nuovo insegnamento.

5) Può l’IdR cedere la propria ora al Docente di Diritto per svolgere l’ora di educazione civica?

Negli Istituti Secondari di II Grado qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia componente del Consiglio di Classe, nelle classi nel cui curriculum siano presenti insegnamenti appartenenti all’area giuridico-economica gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà anche il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti sulla base degli obiettivi condivisi in sede di programmazione

Se invece il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è nell’organico dell’autonomia ma non nel Consiglio di Classe, potrà assumere il coordinamento della disciplina per più classi.

6) L’alunno non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica può non partecipare all’ora di educazione civica per il solo fatto che è svolta dall’IdR?

No. Come dice il Decreto M.I. 22.6.2020 n. 35 l’Educazione civica viene definita come *“materia aggiuntiva o nuovo insegnamento”* e di conseguenza in quel momento qualunque docente la stia insegnando diventa docente della nuova materia aggiuntiva. Quindi l’insegnante di religione, nel momento in cui insegna educazione civica, non sta più svolgendo l’ora di religione e di conseguenza l’alunno non avvalentesi non può vantare un diritto di non partecipazione all’ora di educazione civica solo perché è svolta dall’insegnante di religione.

7) L’alunno non avvalentesi che ha scelto l’opzione uscita da scuola ha diritto di non partecipare all’ora di educazione civica perché coincidente con l’ora di religione?

No. Anche se affidata al docente di religione e svolta durante la sua ora curricolare, si tratta di altra materia, e l’alunno non avvalentesi è tenuto a svolgere una delle 33 ore di educazione civica previste dalla normativa.

8) L’IdR contribuisce alla valutazione di Educazione civica dell’alunno non avvalentesi?

Sì. La legge 20 agosto 2019, n. 92 all’art. 1 comma 6 prevede che *“Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.”*

E nel Decreto M.I: *“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica”*.

Quindi il docente di religione, come tutti gli altri insegnanti, contribuisce a valutare l'alunno per l'educazione civica.

Nessun problema sussiste qualora la valutazione venga fatta in decimi (nella scuola secondaria) perché valuta in qualità di docente di educazione civica. Peraltro, il docente di religione nello scrutinio vota già in decimi per quanto riguarda il comportamento.

9) L'IdR insegna Educazione civica solo agli alunni avvalentesi?

No. In questo caso gli alunni non stanno frequentando l'ora di religione, ma un'altra materia. La legge non prevede il diritto di non avvalersi di tale insegnamento solo perché affidato al docente di religione, poiché esso è parte integrante del curriculum scolastico obbligatorio. (Vedi Faq 7)

10) Il docente di Educazione civica, chiunque esso sia, deve firmare nell'apposito registro previsto per la nuova materia?

Sì. La disciplina “educazione civica” ha un proprio registro. I diversi docenti firmano su questo registro e non sul registro della loro materia specifica. Questo dimostra che qualsiasi docente nel momento in cui sta svolgendo la materia educazione civica non sta svolgendo la propria originaria disciplina. Qui sotto un esempio, preso dal registro dell'editrice Spaggiari che riporta per ciascun docente il registro della propria disciplina e quello specifico per educazione civica



11) Le ore di educazione civica costituiscono un monte ore a sé stante o vanno conteggiate nelle ore delle singole discipline?

No. Il monte ore appartiene ad educazione civica e va man mano registrato sull'apposito registro. Il voto assegnato dovrà essere registrato nell'apposito registro di educazione civica.